

REGOLAMENTI

DELLA

UNIONE DELLE NOBILI MALTESI



MALTA

1889.

Regolamenti

DELLA

UNIONE DELLE NOBILI MALTESI

ARTICOLO I.

L'Unione delle Nobili Maltesi è per cooperare al bene della patria e per sostenere i loro diritti e privilegi.

ARTICOLO II.

Vi ha Dame di Dritto e Dame Onorarie: sono di Dritto le Titolate *jure proprio*, e le Mogli, le Vedove, le Figlie e le Nuore di Titolati riconosciuti dal Governo; ed Onorarie tutte le Nobili di nascita.

ARTICOLO III.

Sarà a capo un Comitato di sette Dame di Dritto, fra cui almeno due Titolate, cioè la Presidentessa e la Segretaria. Nullameno, in caso eccezionale, essendovi un'altra Titolata, potrà non esserlo la Segretaria.

ARTICOLO IV.

Il Comitato verrà eletto a scrutinio segreto, e nominerà dal suo seno la Vicepresidentessa e la Tesoriera.

Ammettasi la rielezione.

ARTICOLO V.

Volendo la Segretaria nominare un' Assistente Segretaria, potrà scegliere qualunque delle Dame, appartenga o no al Comitato.

ARTICOLO VI.

È prerogativa delle Dame di Dritto, unicamente in quanto all' elezione del Comitato di poter votare per lettera a propria firma autenticata, delegando in vece di sè un'altra Dama di Dritto, e questa avrà doppio voto; ma non è dato averne di più.

ARTICOLO VII.

Per diritto che s'abbia di appartenere all'Unione, a farvi parte è d'uopo la domanda per lettera alla Segretaria; quindi, nella seguente seduta, la Presidentessa ne fa consapevoli le Dame, e basterà l'approvazione delle presenti.

ARTICOLO VIII.

Le Dame Onorarie vengono proposte da quelle di Dritto e ammesse per ballottazione, richiedendosi favorevoli due terzi di tutte le dame.

ARTICOLO IX.

Damigelle che non abbian compiuti diciott'anni non sono ammesse.

ARTICOLO X.

Quella Dama che contraesse un matrimonio indecoroso, o si comportasse indecorosamente, cesserebbe *ipso facto* di far parte dell'Unione; escludesi *de facto* lo appartenervi per diritto acquistato fortuitamente, senza un degno passato; e pei casi non preveduti, escluderà il voto di due terzi di tutte le Dame.

È vietato assolutamente di proporre modificazione alcuna a questo articolo.

ARTICOLO XI.

A non più far parte dell'Unione, per qual sia ragione, corre l'obbligo d'avvisarne con iscritto di propria firma la Presidentessa.

ARTICOLO XII.

Ciascuna Dama contribuirà annualmente una lira sterlina, a cinque scellini il trimestre: non così le Damigelle aventi la madre nell'Unione, le quali, se primogenite, dovranno dieci scellini, altrimenti cinque.

ARTICOLO XIII.

Non sarà lecito di circolare sottoscrizioni per colletta di sorta, salvo in circostanze speciali e precedente la deliberazione.

ARTICOLO XIV.

Ogni primo lunedì di mese, o, in caso di festa, il giorno appresso, alle dieci di mattina, si terrà seduta a casa la Presidentessa, ancorchè presenti sole dieci Dame.

ARTICOLO XV.

Sta alla Presidentessa, quando occorra, di convocare straordinariamente le Dame, a cui domanda però, firmata da dieci almeno, sarà tenuta a farlo. Di queste sedute, altresì del loro oggetto, la Segretaria dovrà darne avviso otto giorni innanzi.

ARTICOLO XVI.

In caso di urgenza, il Comitato potrà fare da sè, con questo che nella seguente seduta, renda conto del suo operato.

ARTICOLO XVII.

La minuta di ciascuna seduta va letta nella seguente, e si firma dalla Presidentessa.

ARTICOLO XVIII.

Sia qualunque deliberazione si prende a voti.

ARTICOLO XIX.

Presenti meno di cinque delle Dame ond'è composto, il Comitato non potrà deliberare.

ARTICOLO XX.

Anno per anno, in dicembre, la Tesoriera esibirà i conti, a rivedere i quali saranno incaricate di volta in volta due Dame. Altre due Dame verranno elette a far parte del Comitato, col sostituire le due più anziane in ufficio, eccettuata la Presidentessa, che è per triennio.

ARTICOLO XXI.

Qualsivoglia modificazione o aggiunta ai presenti Regolamenti, occorrerà che sia proposta in una seduta, discussa in un' altra, non che approvata da due terzi di tutte le Dame.
